sentenza n° +6916 R.G. n° 1464114 Rep. n° 163316 Assegnata II S. 10 2015 pubblicata o falli gyvisi II 1.2.NOV.2016 Cron. n° 400516

Sent. n.

R.G. n. 1767/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

Nella persona dell'avv. Ilda Piva ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. di ruolo sopra riportato, discussa all'udienza del giorno 8.10.2015, promossa con atto di citazione depositato in data 24 giugno 2014 da:

Elena Mastrascusa, nata a Mirano il 21.06.1993 e residente in Spinea, Via Buonarroti n. 16, rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Giorgio Caldera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Moderna n. 7,

attrice

contro

Vittoria Assicurazioni spa, in persona del Direttore Generale Caldarelli Cesare, corrente in Milano, via Ignazio Gardella n. 2, il quale ai fini delle comunicazioni di Cancelleia indica come indirizzo di PEC roberto.roman@ordineavvocatipadova.it ovvero il fax n. 049-659411,

convenuta

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.

Conclusioni delle parti:

per l'attrice:

in via preliminare: respingersi l'eccezione di improponibilità della domanda per i motivi esposti e, comunque, respingersi ogni eccezione e domanda ex adverso proposta;

nel merito,

condannarsi Vittoria Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig. Elena Mastrascusa come individuati nelle premesse dell'atto di citazione, danni da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, detratto l'acconto di

Z, Z

Jak 1

€ 180,00 corrisposto da Vittoria assicurazioni Spa in data 18.11.2013, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice Istat dei prezzi al consumo ed agli interessi sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo e comunque entro i limiti di competenza del giudice adito.

Trasmettersi l'emananda sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148 comma 10 del CdA.

Condannarsi la convenuta al pagamento in favore di Elena Mastrascusa di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 Cpc per responsabilità aggravata.

Con vittoria di spese e competenze di causa, anche di CTU e CTP, oltre al 15% spese generali e con richiesta di distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore di parte attrice che dichiara di avere anticipato le spese e con la precisazione che le spese CTU e CTP, di cui comunque si chiede il rimborso, sono state anticipate direttamente dalla sig. Elena Mastrascusa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Conclusioni della convenuta Vittoria Assicurazioni Spa.:

nel merito: rigettarsi ogni domanda attorea così come formulata in atti, in quanto improponibile e comunque infondata in fatto e diritto per le motivazioni di cui in atti.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali come da usi consolidati ed oltre agli accessori di legge.

In via subordinata: ridursi significativamente e secondo giustizia l'entità delle pretese risarcitorie attoree.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre agli accessori di legge;

in subordine: con compensazione integrale delle spese e compensi.

Fatto e diritto

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig. Elena Mastrascusa conveniva in giudizio avanti al Giudice di pace di Venezia, Vittoria Assicurazioni Spa, per chiedere la sua condanna al risarcimento dei danni patiti nel sinistro stradale del 15.04.2012 in località Spinea, in qualità di trasportata a bordo dell'autovettura del sig. Fedele Mastrascusa, dallo stesso condotta e assicurata con Vittoria Assicurazioni Spa.

Nell'occasione, la vettura del sig. Mastrascusa, percorreva Via Roma e mentre stava per svoltare a sinistra in via Mion, con l'indicatore di direzione inserito, veniva improvvisamente tamponata nella parte posteriore destra dal veicolo Ford Galaxy tg. BB746HC condotto dal sig. Gabriele Carraro e di proprietà del Ristorante Burchiello s.n.c. Le parti redigevano e sottoscrivevano la constatazione amichevole di incidente riconoscendo la dinamica del sinistro come ivi descritta.

In conseguenza dell'urto la sig. Elena Mastrascusa riportava lesioni personali che venivano accertate presso il P.S. dell'Ospedale di Mirano, dove veniva riconosciuta affetta da "trauma amielico col cervicale"-

La sig. Mastrascusa chiedeva il risarcimento dei danni subiti sia patrimoniali che non patrimoniali alla Vittoria Assicurazioni spa, presso la quale era assicurato l'autoveicolo sulla quale era trasportata sul sedile posteriore al momento dell'incidente. La suddetta Compagnia versava l'importo di € 180,00, trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto.

Si costituiva in giudizio Vittoria Assicurazioni spa che concludeva come in epigrafe.

Eccepiva:

- l'improponibilità dell'azione: l'attrice non avrebbe rispettato le prescrizioni in materia, ossia quelle di cui agli artt. 145 e 148 del CdA, in quanto la danneggiata non aveva inviato con atto ricettizio alla compagnia di assicurazione la richiesta danni con i contenuti prescritti: modulo di denuncia, codice fiscale dei soggetti coinvolti, descrizione dettagliata delle circostanze del sinistro, l'età e l'attività ed il reddito del danneggiato, l'entità ed il tipo delle lesioni subite, la documentazione sulla durata della malattia, l'attestazione medica circa la guarigione con o senza postumi permanenti, l'indicazione dell'eventuale diritto del danneggiato a percepire prestazioni da assicurazioni sociali obbligatorie.

Relativamente a tale eccezione si osserva che i doc. di parte attorea n. 5-6-7- e 8 soddisfano compiutamente i requisiti per la richiesta danni alla Assicurazione. In ogni caso, la prima richiesta danni deve essere integrata successivamente in caso di lesioni che comportano una malattia, essendo necessario un certo lasso di tempo per inviare la documentazione e il certificato di conclusione della malattia. Tra l'invio del documento n. 8 di parte attrice — a completamento dei dati richiesti dalla legge,

in data 3.07.2013 - e l'instaurarsi della causa è trascorso lo spatium deliberandi previsto per legge.

- la vis lesiva dell'urto non sarebbe tale da giustificare le lesioni che la sig. Mastrascusa afferma di avere subito. Il conducente della vettura sulla quale era trasportata la sig. Mastrascusa, aveva tentato, giunto all'incrocio di via Roma con via Mion, di svoltare a destra in via Mion nonostante la riga continua. Quanto all'esistenza delle lamentate lesioni personali, nel certificato del P.S. dell'Ospedale di Mirano si legge: "col. cervicale indenne, indolente alla digitopressione.."

- La Compagnia assicurativa contesta l'esistenza del danno biologico permanente, a mente dell'art. 32 comma ter e quater della legge n. 27 del 24 marzo 2012, in quanto il lamentato danno biologico permanente non era suscettibile di valutazione percentualistica ai sensi della normativa di cui ai commi 3 ter e 3 quater dell'art. 139 del Cd.A. introdotti con la L. 27/2012, trattandosi di lesioni non accertate strumentalmente.

Nemmeno il danno morale doveva essere riconosciuto, riportandosi alle storiche sentenze della Cassazione del 2008, secondo le quali il danno non patrimoniale è unico e la componente della sofferenza morale soggettiva è conseguenza intrinseca del fenomeno patologico e va ricondotta all'area del danno biologico medesimo. In ogni caso, tale posta di danno non è stata provata dal richiedente.

Anche le spese mediche devono essere proporzionate all'entità della lesione e devono essere collegate causalmente con l'evento di causa.

Le spese generiche per viaggi devono essere provate, non essendo sufficiente riportarsi all'id quod plerumque accidit.

Non possono essere cumulati interessi e rivalutazione, in quanto il danno deve essere provato in concreto

All'udienza del 13.01.2015 veniva nominato CTU medico legale il dott. Vittorio Selle.

La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 28.05.15, dopo discussione sulla CTU medico legale e sulle osservazioni alla stessa del dott. Gianni Barbuti, il giudice rinviava per precisazione delle conclusioni, con termine fino all'udienza per deposito di note conclusive.

An debeatur:

Dalla documentazione in atti risulta provata la dinamica del sinistro. La sig. Mastrascusa era

trasportata a bordo del veicolo condotto dal padre sig. Fedele Mastrascusa, per cui al caso si applica l'art. 141 CdA riguardante il risarcimento del terzo trasportato (il terzo trasportato, salvo il caso di sinistro causato da caso fortuito, viene risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro). In ogni caso, dal modello CAI, redatto e sottoscritto dai conducenti dei due mezzi incidentati, emerge dal grafico, che il veicolo A su cui viaggiava l'attrice è disegnato in corrispondenza della linea di mezzeria, linea tratteggiata in corrispondenza della via Mion sulla sinistra, – con riferimento al veicolo B, questo è disegnato nella stessa direzione mentre urta da tergo il veicolo A.

Appare quindi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto tamponante, sig. Gabriele Carraro, il quale nella specifica circostanza, non era stato in grado di tenere, rispetto al veicolo che lo precedeva, una distanza di sicurezza tale da garantire in ogni caso l'arresto tempestivo ed evitare collisioni con il suddetto veicolo (art. 140 CdS). Il danno alla vettura è stato di € 4.487,33 (doc. n. 15 di parte attrice), integralmente pagato dalla Vittoria Assicurazioni spa; si tratta di danno di una certa importanza, idoneo a provocare lesioni personali e non solo fastidi temporanei.

Dalla ricostruzione della dinamica e dalla tipologia delle lesioni, queste non sono riconducibili al mancato utilizzo dei mezzi di contenzione previsti per legge. Infatti, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso solo quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale (Cass. 2 marzo 2007 n. 4954 ed altre). Nel caso specifico, l'attrice era trasportata sulla vettura condotta dal padre e si trovava sui sedili posteriori; in seguito all'incidente ha riportato un colpo di frusta, lesione che per la sua tipologia si verifica anche in caso di allacciamento delle cinture di sicurezza, e forse addirittura in modo più grave.

Quanto alla risarcibilità del danno biologico permanente, esclusa dalla convenuta compagnia assicurativa nel caso concreto, trattandosi di lesione non accertata strumentalmente, si osserva: che la Sig. Elena Mastrascusa veniva visitata nell'immediatezza dei fatti, al P. S. dell'Ospedale di Mirano che rilevava "trauma mielico col cervicale".. Due giorni dopo l'incidente, alla visita specialistica ortopedica del dott. Pasteur "lamenta rigidità mialgie e dorsalgie. Obiettivamente molto

rigido il tratto cervicale e lombare, Rigidità dello sternocleidomastoideo e del trapezio più a six. Limitati di oltre 30° i movimenti di flessione estensione e lateralità ... trattasi di trauma distorsivo cervicale..".

Dalla Rx colonna cervicale del 18.4.12 presso il Centro di Medicina, emerge: "... Scoliosi posizionale destro-concava del rachide cervicale; rettilineizzata la fisiologica lordosi che tende all'inversione in cifosi con fulcro al passaggio C4-C5...".

Alla visita del dott. Stefano Freguja, Direttore di Ortopedia e traumatologia dell'Ospedale civile di Venezia, del 24.5.12 ... "... persiste distorsione del rachide cervicale con associata nausea cefalea ... elinicamente si riscontra dolore e rigidità del tratto cervico-dorsale-lombare con contrattura paravertebrale dx. limitati i movimenti di escursione ... ai gradi medi.."

Alla successiva visita del dott. Freguja del 21.6.12 la paziente presentava un quadro clinico invariato, con prolungamento della prognosi di altri 30 giorni.

Alla vista del dott. Freguja del 17.7.12 la sig. Mastrascusa risultava clinicamente guarita con postumi invalidanti (cefalea saltuaria con modica cervicalgia e lombalgia).

Il CTP dott. Calogero Nicolai riscontrava un danno biologico temporaneo parziale al 75% gg 30 – al 50% gg 30 – al 25% gg 30 ed un danno biologico permanente del 4-5% con sofferenza di grado medio lieve e lieve nel cronico.

Sulla base delle risultanze della suddetta CTP l'attrice chiedeva il risarcimento del danno subito alla Vittoria Assicurazioni spa. Fallito il tentativo di comporre bonariamente la vertenza, l'attrice notificava l'atto di citazione alla compagnia assicurativa.

Il nominato CTU dott. Vittorio Selle in data 11.02.2015, quindi a distanza di circa tre anni dall'incidente, effettuava visita medico-legale sulla sig. Mastrascusa. Dalle conclusioni, che vengono fatte proprie dal giudice, emerge che la sig. Mastrascusa, nell'incidente del 15.4.2012 ..." ha riportato un trauma amielico cervicale con interessamento lombare"" Dall'analisi della documentazione sanitaria sono evidenziabili elementi oggettivi quali il riscontro strumentale radiografico effettuato nell'immediatezza del sinistro (rettilineizzazione della fisiologica lordosi che tende all'inversione in cifosi con fulcro al passaggio C4-C5), elementi clinico-obiettivi soggettivi (leggi sintomi ... contrattura

muscolare prevalente a sx) emersi in sede di Pronto Soccorso ed elementi clinico-obiettivi oggettivi (leggi segni rilevati nel corso delle successive visite fisiatriche). Tali rilievi considerati nel loro insieme, appalesano l'insulto al rachide cervicale con interessamento lombare".

Il dott. Vittorio Selle ha concluso che in seguito all'incidente la sig. Mastrascusa aveva subito un danno biologico temporaneo parziale al 75% per 10 gg – danno biologico temporaneo parziale al 50% di gg. 20 – e danno parziale al 25% per gg. 30, nonché un danno alla validità biologica nella misura del 2-3 % ..."a causa del persistere di un'insufficienza articolare dolorosa del rachide cervicale di 1/3 dei movimenti del capo di roto-inclinazione destra accompagnata da persistente contrattura dei muscoli paravertebrali dorsali come conseguenza del processo di fibro riparazione connettivale causa di microaderenze generanti una condizione anatomopatologica che sostiene la sintomatologia algodisfunzionale...".

Da tali presupposti si può pervenire alla conclusione che le lesioni subite dall'attrice siano state obiettivate tramite un rigoroso accertamento clinico ed anche con Rx e che, pur essendo suscettibili di ulteriori accertamenti strumentali sofisticati e costosi, non hanno richiesto tuttavia tale accertamento strumentale, essendo risultata evidente, dall'accertamento clinico, la suddetta lesione. Ed invero, nella grande maggioranza dei traumi minori del collo a "colpo di frusta" con contraccolpo dorso lombare non si verificano lesioni vertebrali fratturative o seriamente dislocative; il valore diagnostico degli accertamenti radiologici standard è quindi limitato, non essendo in grado di rilevare le alterazioni dei tessuti molli paravertebrali sollecitati dal trauma (versamento interapofisario, micro lacerazioni con edema e emorragia a livello del legamento longitudinale posteriore e dei fasci dei muscoli del collo).

Per la diagnosi di trauma distorsivo è necessario il criterio clinico, mentre il riscontro strumentale rappresenta un elemento sussidiario. Nel caso concreto, le lesioni patite dall'attrice, indicate come micro permanenti, ha causato certamente una sofferenza destinata ad affievolirsi con il passare del tempo, mentre la lesione permanente (2-3%) continuerà a rendere più difficoltosi i movimenti legati all'attività quotidiana. La lesione subita, pur micropermanente, costringe il soggetto a continue cure, come cicli di chinesiterapia, ad assumere antinfiammatori e antidolorifici, praticamente a tempo

indeterminato.

Lo spostamento vertebrale, comporta lo stiramento delle strutture capsulo-legamentose del collo e perciò, come diretta e ineludibile conseguenza, la contrattura post-traumaticca delle masse muscolari paravertebrali.

In conclusione, sulla scorta delle risultanze delle CTU medico legali svolte dal dott. Vittorio Selle, ritenuto, quanto al rispetto di quanto previsto dal comma 3 ter art. 32 Legge 27/2012, che "l'intero danno biologico di lieve entità (temporaneo, permanente, ulteriore ex art., 139/3 Decreto Legge 209/2005, sofferenza morale, spese) è risarcibile solo se l'esistenza della lesione, che ne è all'origine, sia stata accertata clinicamente e/o strumentalmente; visivamente è da intendersi come clinicamente ..." (così si è espresso il Prof. E. Ronchi nel convegno medico scientifico tenutosi a Padova in data 14.12.12, dopo accurato esame dell'art. 32 comma 3 ter e quater legge 27/12), si conclude che le lesioni subite dalla sig. Elena Mastrascusa siano risarcibili in quanto suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo – e siano state visivamente o strumentalmente accertate. Quanto alla idoneità lesiva dell'evento incidentale: tamponamento da tergo dell'auto con ingenti danni al mezzo, il CTU ha ritenuto verosimile che tale evento abbia determinato il traumatismo distorsivo del rachide cervico-dorsale.

Quantum debeatur:

Il CTU ha riconosciuto un danno biologico temporaneo al 75% giorni 10 – al 50% giorni 20 – al 25% giorni 30,

e un danno biologico permanente al 2-3 %.

La ctu ha valutato congrue le spese mediche per un totale di € 1.632,43 + € 363,00 -- e ritenuto il grado di sofferenza lieve nella fase post traumatica acuta - e nella fase cronica dei postumi permanenti residui.

Quanto alla quantificazione dei danni si fa rinvio alla ctu medico legale, le cui conclusioni si intendono qui accettate.

Il danno biologico da invalidità permanente per un soggetto di anni 18 viene liquidato;

per inab. p. 2-3 %

€ 2.209,16

inab. temporanea a	75% giorni 10 per € 34,72 al giorno	€ 347,20
inab. temp, al 50%	giorni 20 per € 23,15 al giorno	€ 463,00
inab. temp. al 25%	giorni 30 per € 11,57 al giorno	€ 347,10

totale € 3,366,46

Per quanto riguarda il pregiudizio morale, essendo tale sofferenza diretta conseguenza dell'illecito commesso, oltre che in linea con il principio dell'integrale risarcimento del danno, come sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, e dovendo valutare se sussista il danno non patrimoniale e in che misura, si procede ad un aumento percentuale di quanto riconosciuto come danno biologico (cfr.: Sent. Cass. civ. 3119/2011), personalizzando del 15% circa il danno suddetto, secondo la previsione e i limiti di cui alla disposizione del comma 3 art. 391 del CdA. Si liquidano per il danno morale, inteso come turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, sussistente presuntivamente per le lesioni subite, del fatto illecito e dell'età, il lieve grado di sofferenza attestato dalla CTU, in via meramente equitativa, la somma di € 504,90.

Per spese mediche e visite specialistiche ritenute congrue si liquidano € 1.632,43 oltre a € 363,00 per CTP consulenza stragiudiziale.

Per spese per viaggi e varie, liquidate forfetariamente ed equitativamente: € 150,00.

In totale: € 6.016,79 da cui va detratto l'acconto di € 180,00 = € 5.836,79 oltre interessi legali calcolati di anno in anno sulle somme rivalutate.

Vanno rimborsate all'attrice Elena Mastrascusa anche le spese per ctp medico legale pari a € 732,00 e per la ctu medico legale pari a € 732,00, come da fatture n atti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 non sussistendo i presupposti per una loro compensazione.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Venezia, definitivamente pronunciando, b contrariis reiectis,

- rigetta l'eccezione di improponibilità della domanda;
- accertata l'esclusiva responsabilità del sig. Gabriele Carraro nella causazione del sinistro de quo,
- condanna Vittoria Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al

pagamento in favore di Elena Mastrascusa, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 6.016,79 e, detratto l'acconto di € 180,00, al pagamento della residua somma pari a € 5.836,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dal sinistro al saldo – per le fatture, dal pagamento al saldo –

- condanna la convenuta Vittoria Assicurazione spa, in persona del legale rappresentante pro tempore al rimborsare all'attrice la somma di € 732,00 per spese di CTU medico legale ed € 732,00 per le spese di CTU medico legale, come da fatture in atti;
- condanna altresì la convenuta alla rifusione delle spese di lite qui liquidate in € 238,00 per spese esenti ed € 1.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, con distrazione delle spese a favore del difensore di parte attrice che ha dichiarato di averle anticipate.
- Dispone la trasmissione della sentenza all'IVASS ai sensi dell'art. 148 comma 10 Codice delle Assicurazioni.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Venezia il 8,10,2015.

Il Giudice di pace

10